

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 5

Adeguamento degli strumenti urbanistici di Comunialle prescrizioni antivalanga

- 1.** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, in presenza delle notifiche e comunicazioni previste negli articoli precedenti, devono contenere un elaborato di evidenziazione dei rischi derivanti da fenomeni valanghivi.
- 2.** Le relative norme d' attuazione contengono, ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico - economico ed ambientale, l' indicazione delle opere di protezione degli insediamenti e degli impianti.
- 3.** La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le situazioni di rischio da valanghe è contenuta nel parere di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, espresso dalla Direzione centrale competente in materia di tutela geologica, che deve a tal fine sentire anche la Direzione centrale competente in materia di valanghe

(1)

- 4.** Le prescrizioni e i divieti di cui agli articoli 2 e 3 sono sostituiti dalle prescrizioni urbanistiche derivanti dall' entrata in vigore degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 28/2017